

Tania Groppi

Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro

(doi: 10.17394/83045)

Diritto pubblico comparato ed europeo (ISSN 1720-4313)

Fascicolo 1, gennaio-marzo 2016

Ente di afferenza:

Università di Torino (unito)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Tania Groppi

Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro

Sustainability and Constitutions. The Constitutional State and the Dilemma of the Future Generations. The article deals with the emerging concept of “sustainability”, that, according to the empirical research presented here, is mentioned in the text of 54 constitutions, very often in relation with the environment or with the rights of future generations. As the vast majority of those references consists of very general substantive provisions, needing a legislative or judicial implementation, the article deals with the challenges raised by the “aspirational constitutions” and with the role of the courts in their enforcement. Finally, it maintains that, in order to achieve effectivity, constitutions should include procedural provisions, aimed at integrating sustainability instances (throughout specialized bodies) into the legislative process.

Keywords: sustainability, future generations, new constitutionalism, internationalization of constitutional law, environmental rights.

Il tempo è superiore allo spazio
(Papa Francesco, *Laudato Si'*, n. 178)

*Le terre non si potranno vendere per sempre,
perché la terra è mia
e voi siete presso di me come forestieri e come ospiti*

(Lv 25,23)

Il testo riproduce la relazione svolta il 6 ottobre 2015 nell'ambito del convegno su “Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, organizzato a Roma e Firenze da Unitelma Sapienza, Cesifin Fondazione Alberto Predieri, Associazione Iberoamericana di diritto costituzionale, sezione italiana. Ringrazio vivamente Ester Stefanelli, Ilenia Siccardi, Marco Antonio Simonelli, dottorandi in Scienze giuridiche nell'Università di Siena per la predisposizione dei materiali sui quali si è basata l'analisi comparata; in particolare, a Ester Stefanelli si devono la cartina e le tabelle allegate al presente articolo. Ringrazio Giammaria Milani, dottore di ricerca in Diritto ed economia nell'Università di Siena per il supporto fornito nella ricerca bibliografica.

1. Un nuovo “key concept” costituzionale

Una ricerca svolta sul testo delle costituzioni dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite mostra che 54 di esse utilizzano il sostantivo “sostenibilità” o, più di frequente, l’aggettivo “sostenibile”¹. La totalità di questi riferimenti si trova in costituzioni adottate, o modificate, negli ultimi decenni, comunque dopo il 1987, quando il Rapporto intitolato *Our Common Future*, della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite, ha definito lo “sviluppo sostenibile” come «the development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations»².

Questo dato ci sembra sufficiente ad affermare che la sostenibilità costituisce ormai un “key concept” costituzionale che, al pari della sovranità, della democrazia, del *rule of law*, dell’uguaglianza o della libertà, si impone all’attenzione dei costituzionalisti³: anch’essa necessita di essere interpretata, bilanciata, applicata.

Ma che cosa si intende per sostenibilità?

¹ Cfr. Allegato 1 e *infra*, paragrafo 3, anche per alcune indicazioni metodologiche. Sottolinea l’importanza dell’esame dei testi delle costituzioni come punto di partenza per la comparazione L. Pegoraro, *Metodologia e modelli per una ricerca sui diritti fondamentali (con particolare riferimento alle transizioni costituzionali)*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), *Studi in onore di Lorenza Carlassarre*, vol. 1, Napoli, 2009, 1123 ss., specie 1132 e 1140.

² *Our Common Future*, Report of the World Commission on Environment and Development, (conosciuta anche come “Brundtland Commission”), 1987, par. 27, pubblicato come allegato al documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/42/427, Development and International Co-operation: Environment, 2 Aug. 1987, 8 (1987), disponibile al sito <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> (ultimo accesso 27 settembre 2015) [da qui in poi citato come Brundtland Report]. Il Brundtland Report contiene una serie di definizioni e quella riportata nel testo può essere assunta come definizione quasi ufficiale: in tal senso cfr. D. Barstow Magraw, L.D. Hawke, *Sustainable Development*, in D. Bodansky e altri (Eds.), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2007, 618. Il rapporto, a sua volta, si ispirava alla Dichiarazione di Stoccolma, che è stata adottata durante la Conferenza delle Nazioni Unite su uomo e ambiente, tenutasi il 15 e 16 giugno 1972, reperibile al sito www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 (ultimo accesso 27 settembre 2015).

³ Così A. Jakab, *Sustainability in European Constitutional Law*, (April 11, 2015), disponibile alla pagina SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2593371> (ultimo accesso 5 ottobre 2015). K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, London, 2008, 64, segnala peraltro che, già nel 1989, il Ministro dell’ambiente della Nuova Zelanda, primo paese – secondo quanto ivi affermato – a dare applicazione giuridica alla sostenibilità, aveva scritto: «Sustainability is a general concept and should be applied in law in much the same way as other general concepts such as liberty, equality and justice». Così Resource Management Law Reform, *Sustainability: Intrinsic Values and Needs of Future Generation*, Working Paper No. 24, Ministry of the Environment, January 1989, 9.

Già il primo documento internazionale in cui il concetto fa la sua comparsa, sia pure nella forma dello sviluppo sostenibile⁴, il sopra menzionato rapporto Brundtland, ci mostra due aspetti centrali:

a) ha uno stretto legame con il futuro, più in particolare con le generazioni future;

b) si sviluppa nel campo della tutela dell'ambiente⁵.

Quest'ultima considerazione non significa che la sostenibilità, né nel linguaggio comune, né in quello giuridico (incluso costituzionale) si limiti alle tematiche ambientali⁶. Come è stato messo in evidenza, «il termine 'sostenibile' è oggi indubbiamente in voga. Nato nel mondo delle politiche ambientali (soprattutto per il concetto di 'sviluppo sostenibile'), rapidamente ha contaminato settori diversi: la finanza sostenibile, il turismo sostenibile, l'architettura sostenibile, l'agricoltura ecc. oggi tutto appare sostenibile, o, più spesso, insostenibile»⁷.

La nozione di sostenibilità «implica l'aspirazione che un certo valore, attualmente presente (l'ambiente o la ricchezza di un paese, l'equilibrio di bilancio o l'attività turistica) possa esserci anche nel futuro. In termini più tecnici, si può dire che l'uso di un bene o di una risorsa è 'sostenibile'

⁴ Sulla distinzione tra "sostenibilità" e "sviluppo sostenibile" cfr. K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit., 27. In particolare, egli distingue "the ecologist approach", che è critico verso la crescita e privilegia la sostenibilità ecologica ("strong sustainability") e "the environmental approach", che considera la crescita un valore e dà pari rilievo alla sostenibilità ambientale, la giustizia sociale e la prosperità economica ("weak sustainability"). Nella dottrina italiana, cfr. G. Cordini, *Diritto ambientale comparato*, Padova, 1997; D. Amirante (cur.) *Diritto ambientale e costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000; V. Pepe, *Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile*, Milano, 2008.

⁵ Sull'origine del termine "sostenibilità", cfr. K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit., 9 ss. Egli segnala che la parola "*Nachhaltigkeit*" venne utilizzata per la prima volta in senso "moderno" nel contesto delle scienze forestali nel corso del XVIII secolo in Germania, a partire dall'opera di H.C. Carlowitz "*Sylvicoltura oeconomica*" (1713) ove, criticando le decisioni finalizzate a un profitto a breve termine, che possono mettere in pericolo le foreste, si chiedono interventi sostenibili, si da preservare il patrimonio naturale, in favore degli esseri umani di oggi e del futuro. In questo senso anche K. Barnstein, *Les origines du concept de développement durable*, in *Revue Juridique de l'Environnement*, 3, 2005, 294.

⁶ Analoghe considerazioni possono essere fatte, in generale, per il problema delle generazioni future: anch'esso emerge per la prima volta nell'ambito della questione ambientale, ma successivamente si pone in altri contesti, da quello delle biotecnologie a quello delle politiche economiche: così R. Bifulco, *La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia della morale e diritto naturale laico*, in A. D'Aloia (cur.), *Diritti e costituzione*, Milano, 2003, 171.

⁷ Così M. Cartabia, A. Simoncini, *Introduzione*, in M. Cartabia, A. Simoncini (cur.), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, 2009, 13.

quando non distrugge il bene o la risorsa, ma ne consente la trasmissione alle generazioni future»⁸.

Pertanto la sostenibilità contiene in sé medesima una relazione intergenerazionale, come è stato ripetutamente sottolineato da molteplici documenti internazionali⁹: essa impone di considerare, in riferimento ad un bene di interesse collettivo, la sua proiezione temporale, la sua capacità di permanere nel tempo e di essere “goduto” anche da generazioni future¹⁰. Non a caso, risulta di particolare efficacia il termine francese “durabilité”, che reca in sé, con maggiore evidenza rispetto a quello inglese “sustainability” – che include anche la questione dell’equità¹¹ –, l’idea di durata.

⁸ Ivi. Nel senso che «sustainability is nothing more than the long term interest of the political community», A. Jakab, *Sustainability in European Constitutional Law*, cit., 2.

⁹ Cfr. la già citata Dichiarazione di Stoccolma (1972), il cui principio 1 afferma “the common conviction” che l’umanità «bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations». Il principio 3 della Dichiarazione di Rio (1992) stabilisce che «[t]he right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations»; il par. 67 del documento finale della Conferenza Rio+20 (2012) afferma: «We will also consider the need for promoting intergenerational solidarity for the achievement of sustainable development, taking into account the needs of future generations, including by inviting the Secretary-General to present a report on this issue». Tale report è stato presentato nel 2013: Ban Ki-Moon, *Intergenerational solidarity and the needs of future generations* – Report of the Secretary-General, 5 August 2013, A/68/322, disponibile alla pagina <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2006future.pdf> (ultimo accesso il 4 ottobre 2015). Cfr. C. Molinari, *Principle 3: From a Right to Development to Intergenerational Equity*, in J. E. Viñuales (ed.), *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary*, Oxford, 2015, 148. Secondo molti autori, la responsabilità intergenerazionale dovrebbe essere vista come una componente dello sviluppo sostenibile: cfr. ad es. P. Sands, J. Peel, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2012, 210. Sulla relazione tra sviluppo sostenibile e solidarietà intergenerazionale, cfr. anche tre fondamentali convenzioni internazionali: UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 16 November 1972, art. 4; United Nations Convention on Biological Diversity, 5 June 1992, art. 2; United Nations Framework Convention on Climate Change, 4 June 1992, art. 3.1. Recentemente, si riferisce alla “intergenerational equity” la Decision –/CP.21 adottata nell’ambito della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici il 12 dicembre 2015: <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf> (ultimo accesso il 30 gennaio 2016).

¹⁰ In questo senso, P. Torretta, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, in R. Bifulco, A. D’Aloia (cur.), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 705. Nello stesso senso, in riferimento però agli “environmental rights”, cfr. H.S. Cho, O.W. Pederersen, *Environmental Rights and Future Generations*, in M. Tushnet, T. Fleiner, C. Saunders (Eds.), *Routledge Handbook of Constitutional Law*, London-New York, 2013, 408. Cfr. anche N.J. Schrijver, *The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status*, Leiden/Boston, 2008, 102 ss.

¹¹ Così A. Touzet, *Droit et développement durable*, in *Revue de droit public et de la science politique*, 2008, 456, in riferimento all’espressione “sustainable development”.

La sua comparsa nel diritto costituzionale contemporaneo è da mettere in relazione con il fenomeno della “internazionalizzazione” delle costituzioni¹²: si tratta infatti, così come per quella, strettamente correlata, di “generazioni future”¹³, di una nozione sviluppatasi nel diritto internazionale, e da qui migrata a quello costituzionale, approfittando della permeabilità delle costituzioni contemporanee alle influenze esterne.

Ovviamente, le ragioni sottostanti all’emersione, relativamente recente, della sostenibilità, prima nel diritto internazionale e poi in quello costituzionale, sono analoghe e sono collegate a importanti sviluppi tecnologici e a mutamenti dell’etica pubblica avvenuti negli ultimi decenni.

Potremmo dire che il punto di partenza è costituito da innovazioni senza precedenti nella storia dell’umanità, che in un breve lasso di tempo hanno portato l’uomo ad acquisire una capacità finora sconosciuta di incidenza sull’ambiente e sulla stessa specie umana (si pensi, per fare un esempio, alle biotecnologie, in particolare agli interventi sul genoma): cambiamenti rapidissimi che «nel breve e nel lungo periodo potrebbero revocare in dubbio le condizioni o, se si vuole, i presupposti stessi dell’agire umano nel futuro»¹⁴. A ciò ha fatto seguito la nascita, assai più lenta e difficoltosa, di una nuova etica pubblica, che comporta l’acquisizione della consapevolezza non solo della pericolosità di tali sviluppi per il futuro dell’umanità, ma anche della necessità di risposte collettive rapide ed efficaci.

In altri termini, si tratta di una duplice consapevolezza che la specie umana sta sviluppando, e cercando di tradurre in norme giuridiche, in questi ultimi decenni: “siamo pericolosi per il creato” e, allo stesso tempo, “siamo i custodi del creato”.

Con queste premesse, non può sorprendere che l’origine della nozione di sostenibilità sia rintracciabile nel diritto internazionale¹⁵. Infatti, il fatto

¹² W. Chen Chang, J. Rong Yeh, *Internazionalization of Constitutional Law*, in M. Rosenfeld, A. Sajò (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, 1165 ss.

¹³ R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità inter-generazionale*, Milano, 2008, specialmente 89 ss., che fa risalire l’espressione alla Carta delle Nazioni Unite, nel 1945, laddove si fa riferimento alla volontà di «salvare le future generazioni dal flagello della guerra».

¹⁴ R. Bifulco, *Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità delle generazioni venturose*, in A. Tarantino, R. Corsano (cur.), *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione*, Milano, 2006, 43.

¹⁵ Al riguardo cfr. A. Touzet, *Droit et développement durable*, cit., 466; L. Pineschi, *Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell’ambiente: principio meta-giuridico o regola di diritto?*, in R. Bifulco, A. D’Aloia (cur.), *Un diritto per il futuro*, cit., 135 ss. Oltre ai trattati, anche la giurisprudenza internazionale ha fatto riferimento allo “sviluppo sostenibile”. Cfr. International Court of Justice (1997) *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, ICJ Rep.7. In particolare, il giudice Weeramantry ha scritto nella sua

che se ne inizi a parlare riguardo alla tutela dell'ambiente sposta naturalmente il discorso, per la stessa natura del bene protetto, al livello globale. Di fronte alle questioni ambientali i confini nazionali perdono rilievo e, con essi, sul piano delle fonti, perdono spazio anche le costituzioni nazionali, che a tali confini restano saldamente ancorate quanto ad efficacia, nonostante la sempre più accentuata circolazione giuridica, specialmente nel campo del dialogo tra le corti¹⁶.

Tuttavia, la sua estensione al diritto costituzionale, attraverso l'inserimento di clausole esplicite nelle costituzioni nazionali, non è da considerare ininfluenza, stante la limitata forza giuridica vincolante del diritto internazionale. Questo infatti si traduce sovente in strumenti di *soft law* e, comunque, anche quando opera attraverso trattati, incontra rilevanti problemi di effettività¹⁷, anche perché non è assistito da adeguate garanzie giurisdizionali a livello internazionale¹⁸, come dimostrano le vicende successive alla Conferenza di Rio del 1992 e il sostanziale fallimento del tentativo di fronteggiare, attraverso convenzioni internazionali, le questioni del cambiamento climatico e della biodiversità¹⁹.

opinione separata: «Throughout the ages, mankind has, for economic and other reasons, constantly interfered with nature. In the past, this was often done without consideration of the effects upon the environment...The need to reconcile economic development with the protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development» (par. 140). Cfr. anche International Court of Justice (2010) *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina/Uruguay)*, ICJ Rep. 14, opinione separata del giudice Cançado Trindade, che ha qualificato l'equità intergenerazionale come la dimensione temporale dello sviluppo sostenibile (par. 124). Su questa giurisprudenza, cfr. V. Barral, P.-M. Dupuy, *Sustainable Development through Integration*, in E. Viñuales (Ed.), *The Rio Declaration on Environment and Development*, cit., 172.

¹⁶ Sul dialogo orizzontale in materia ambientale cfr. E. Benvenuti, *Reclaiming Democracy: The Strategic Use of Foreign and International Law by National Courts*, in *The American Journal of International Law*, 2008, 241. In generale, sul dialogo tra le Corti, G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le corti*, Bologna, 2010.

¹⁷ Sui problemi di effettività del diritto internazionale dell'ambiente, v., anche per una rilettura critica della nozione di sviluppo sostenibile, M. Montini, *Revising International Environmental Law Through The Paradigm of Ecological Sustainability*, in F. Lenzerini, A. Vrdoljak (Eds.), *International Law for Common Goods: Normative Perspectives in Human Rights, Culture and Nature*, Oxford, 2014, 271 ss.

¹⁸ Sulla necessità, per il diritto internazionale, di ricorrere a un "decentralized enforcement" a livello regionale o nazionale, cfr. in generale E. de Wet, *The Constitutionalization of Public International Law*, in M. Rosenfeld, A. Sajó (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, cit., 1209 ss., specialmente 1227.

¹⁹ Sul sostanziale fallimento dei meccanismi internazionali su biodiversità e cambiamento climatico posti in essere nella Conferenza di Rio del 1992, cfr. M. Szabò, *National Institutions for the Protection of the Interest of Future Generations*, in *@pública, Revista Electrónica de Direito Público*, 5, 2015, 4, disponibile alla pagina <http://e-publica.pt/en/national-institutions.html> (ultimo accesso 16 ottobre 2015).

Non a caso, proprio nel settore della tutela dell'ambiente, è al livello nazionale che, ancora oggi, continuano a guardare coloro che invocano una più rigorosa tutela, pur a fronte di fenomeni inevitabilmente e palesemente globali, come le emissioni di CO₂ nell'atmosfera²⁰.

In questo articolo avanza alcune considerazioni, necessariamente preliminari e meritevoli di più ampia ricerca e riflessione, su: l'effettiva novità, in diritto costituzionale, della nozione di sostenibilità, alla luce dell'abbondante dibattito su "futuro e costituzione" rinvenibile nella dottrina costituzionalistica (par. 2); la sua positivizzazione in clausole costituzionali, attraverso un esame e una classificazione delle disposizioni in cui essa compare (par. 3); le sfide che determina per il diritto costituzionale del nostro tempo (par. 4); per concludere sottolineando i limiti che incontra qualsiasi intervento meramente giuridico, che non implichi un cambiamento profondo di paradigma (par. 5).

2. Futuro e costituzione: una relazione antica

La nozione di sostenibilità, in diritto costituzionale, è strettamente legata alla responsabilità intergenerazionale, ovvero alla possibilità che la costituzione imponga ai decisori politici del tempo presente di considerare anche le generazioni future, quando si tratti di fare scelte i cui effetti sono tali da pregiudicare le esigenze di queste.

Senza voler affrontare qui la complessa tematica dei "diritti" – se così si può dire per necessità di sintesi – delle generazioni future²¹, che ha visto

²⁰ Particolarmente significativo al riguardo è l'esempio della Norvegia, un paese nel quale si verifica un intenso sfruttamento delle risorse (gas e petrolio) del sottosuolo, specie nelle regioni artiche. Qui, la Costituzione, come vedremo, è stata emendata nel 2014 per introdurre una più stringente garanzia dei diritti ambientali ed è proprio all'*enforcement* da parte delle corti norvegesi, *in primis* della Corte suprema, che si guarda nella prospettiva della tutela nei confronti dei nuovi programmi governativi di sfruttamento dell'Artico. Cfr. B. Sjøfjell, A.M. Halvorssen, *The Legal Status of Oil and Gas Exploitation in the Arctic: The Case of Norway* (July 28, 2015), in corso di pubblicazione in *Oil, Gas and Energy Law* (OGEL), Special Issue November 2015, Tina Hunter (Ed.), 2015; University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2015/17, disponibile su SSRN:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2636542 (ultimo accesso 5 ottobre 2015), ove si afferma: «Indeed, the courts are our last resort, in a democratic system, when the state does not uphold the values that are meant to be safeguarded by the Constitution. This is especially important in the current situation, where we do not have in place binding international agreements with sanctions and enforcement possibilities to ensure that we stay within the two-degree limit».

²¹ Il dibattito sulla possibilità di configurare veri e propri "diritti delle generazioni future" è amplissimo. Per fare un unico esempio, nella redazione della Dichiarazione dell'UNESCO del 1997 il titolo inizialmente previsto era «Declaration for the Rights

negli ultimi anni, anche nella dottrina italiana, pregevoli e approfonditi studi²², occorre solo ricordare che le costituzioni contemporanee guardano per loro natura al futuro, ben più di quanto non facciano altre tipologie di norme giuridiche²³, e appaiono perciò sedi particolarmente idonee per cercare di garantire che le generazioni presenti non ignorino, nelle loro scelte, la solidarietà intergenerazionale²⁴.

La rigidità, in primo luogo, contiene già in sé un'idea di durata, un orizzonte temporale che oltrepassa quello dell'ordinario circuito della decisione politica, ove decidono le maggioranze formatesi attraverso le elezioni²⁵. Le costituzioni rigide, e potremmo richiamare le varie, note metafore utilizzate a tal fine – Ulisse e le sirene, Pietro sobrio e Pietro ubriaco ecc.²⁶ – hanno lo scopo di porre regole che obblighino i decisori, nell'ambito del “*normal lawmaking*”, a non seguire pedissequamente la volontà delle maggioranze politiche contingenti, benché in esse si esprima la sovranità popolare, ma a tenere conto di altri principi e valori, sanciti nella costituzione medesima,

of Future Generations», ma esso fu mutato in «Declaration on the Responsibilities of Present Generations towards Future Generations» per iniziativa di Edith Brown-Weiss, una giurista statunitense tra i primi e più autorevoli studiosi della responsabilità intergenerazionale: così J. Tremmel, *Establishment of Intergenerational Justice in National Constitutions*, in J. Tremmel (Ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 187 ss., in particolare 198. Nella dottrina italiana, per una posizione nettamente contraria alla possibilità di considerare i diritti delle generazioni future come “veri e propri diritti”, cfr. M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in A. D'Aloia, R. Bifulco (cur.), *Un diritto per il futuro*, cit., 423 ss.

²² In questo senso si vedano almeno: A. D'Aloia, R. Bifulco (cur.), *Un diritto per il futuro*, cit.; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit.; A. Spadaro, *Dai diritti 'individuali' ai doveri 'globali'*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005; Id., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in A. D'Aloia, R. Bifulco (cur.), *Un diritto per il futuro*, cit., 71 ss.

²³ In generale, sul rapporto tra tempo e diritto, cfr. L. Cuocolo, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, 2009. Specificamente, su tempo e costituzione e sulle questioni che la rigidità determina nei rapporti intergenerazionali, secondo le note impostazioni di Jefferson, Paine e della Costituzione giacobina del 1793, T. Groppi, *Federalismo e costituzione. La revisione costituzionale negli Stati federali*, Milano, 2001.

²⁴ A. Gosseries, *Constitutions and Future Generations*, in *The Good Society*, 2, 2008, 32 ss.

²⁵ Le Costituzioni hanno quella che è stata definita la “superba pretesa della durata” da Otto Kirchheimer, citato da R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 120; O. Kirchheimer, *Das Problem der Verfassung* [1929], trad. it. *Il problema della costituzione*, in Id., *Costituzione senza sovrano*, Bari, 1982, 33.

²⁶ Cfr. i saggi pubblicati in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (cur.), *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 1996, specialmente S. Holmes, *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, 167 ss.; J. Elster, *Lo studio dei processi costituenti. Uno schema generale*, 209 ss. Di quest'ultimo cfr. anche J. Elster, *Ulysses and the Syrens. Studies in Rationality and Irrationality*, Paris, 1984, 36 ss.

espressione dell'“*higher lawmaking*”²⁷ e di una forma più elevata di manifestazione della sovranità popolare, il potere costituente.

In effetti, uno dei principali problemi nell'adottare decisioni che tutelino le esigenze del futuro, a scapito, se necessario, di interessi del presente, è costituito dalla dinamica della democrazia elettorale, cioè dalla necessità delle élites politiche di conquistare il consenso a breve termine degli attuali elettori, senza tener in conto gli interessi di chi, non essendo presente, non può influire con il suo voto sulla contesa elettorale²⁸. Da qui i complicati e macchinosi tentativi di trovare forme che consentano agli elettori futuri di partecipare alle elezioni nel presente²⁹. Tentativi a nostro avviso superflui, in quanto non è sul terreno della democrazia elettorale che le esigenze del futuro possono essere fatte valere: lo strumento adeguato esiste già, nell'ambito della democrazia costituzionale, ed è appunto la costituzione rigida, che ha la vocazione a durare nel tempo e a sottrarre alcuni principi e valori alla decisione delle maggioranze politiche³⁰.

Infatti, attraverso la rigidità (e la supremazia che, sul piano delle fonti del diritto, ne consegue)³¹, le costituzioni contemporanee mirano non solo a durare nel tempo, ma anche a “dar voce ai senza voce”, preservando i diritti delle minoranze dalle scelte del circuito della decisione politica, ovvero della democrazia elettorale. In tal modo, esse cercano di salvaguardare le esigenze dei soggetti più deboli, affidandoli alla tutela del circuito delle garanzie e in primo luogo alle corti, che vengono a svolgere una funzione contromaggioritaria³². Queste costituzioni pertanto ben possono prestarsi, attraverso

²⁷ Per esprimere concetti chiave della democrazia costituzionale utilizzando il linguaggio di B. Ackerman, *We the People. Foundations*, Cambridge, MA, 1993.

²⁸ Così già il Brundtland Report, par. 25: «We borrow environmental capital from future generations with no intention or prospect of repaying. They may damn us for our spendthrift ways, but they can never collect on our debt to them. *We act as we do because we can get away with it: future generations do not vote; they have no political or financial power; they cannot challenge our decisions*» (corsivo nostro). Cfr. A. Dobson, *Representative Democracy and the Environment*, in W.M. Lafferty, J. Meadowcroft (Eds.), *Democracy and the Environment*. Cheltenham, 1996, 124 ss.; R. Eckersley, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*, Cambridge, MA, 2004.

²⁹ A. Jakab, *Sustainability in European Constitutional Law*, cit., 8 ss.

³⁰ G. Zagrebelsky *Principi e voti*, Torino, 2004, 21 ss., che cita la celebre frase del giudice Holmes in *West Virginia State Board of Education v. Barnette* 319 US 624 [1943]: «The very purpose of a Bill of Rights was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the reach of majorities and officials, and to establish them as legal principles to be applied by the courts. One's right to life, liberty, and property, to free speech, a free press, freedom of worship and assembly, and other fundamental rights may not be submitted to vote; they depend on the outcome of no elections».

³¹ Cfr. A. Pace, *La naturale rigidità delle costituzioni scritte*, Padova, 1995.

³² Sulla distinzione tra circuito della decisione politica e circuito delle garanzie, si rinvia a T. Groppi, A. Simoncini, *Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti*, 3 ed., Torino, 2015, 239.

apposite clausole, a inserire nel bilanciamento degli interessi, sotteso ai processi decisionali, anche la sostenibilità³³.

A partire dal secondo dopoguerra la vocazione al futuro delle costituzioni è ulteriormente enfatizzata dalla presenza di norme programmatiche, che, pur sprovviste di immediata efficacia autoapplicativa, sono comunque dotate di carattere prescrittivo e, come tali, suscettibili di vincolare il legislatore, pena la incostituzionalità delle sue decisioni³⁴.

Non tutte le costituzioni contengono previsioni di questa natura³⁵, o perché si atteggiano a “costituzioni bilancio”, o per precise scelte di politica costituzionale: tuttavia la tendenza ad inserire norme programmatiche è particolarmente accentuata nelle costituzioni più recenti, approvate a seguito di processi di democratizzazione nel ciclo costituzionale successivo al 1989³⁶, che assumono una esplicita valenza “trasformativa” dell’assetto esistente³⁷.

La diffusione nelle costituzioni contemporanee di “sustainability clauses” (così come delle clausole che si riferiscono alle esigenze delle generazioni future) appare pertanto – oltre che un portato dell’influenza, e, al contempo, dell’inefficacia del diritto internazionale, secondo quanto si è detto – conseguenza della percezione che la costituzione è la sede normativa più adeguata per imporre ai decisori politici di oggi di tenere in conto le esigenze del futuro. Con tutte le ricadute sulle dinamiche democratiche, in

³³ K. Skagen Ekeli, *Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations*, in *Ratio Juris*, 2007, 378 ss.; J.C. Tremmel, *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, cit., 187 ss.; A. Gosseries, *The Intergenerational Case for Constitutional Rigidity*, in *Ratio Juris*, 2014, 527 ss.

³⁴ Sulle clausole programmatiche, nella prospettiva qui trattata, M.C. Dorf, *The Living Constitution and Future Generations: The Aspirational Constitution*, in *The George Washington Law Review*, 2009, 1631 ss. Sulla “vocazione al futuro” della Costituzione italiana, sempre in quest’ottica, S. Grassi, *La tutela dell’ambiente per una costituzione “capace di futuro”*, in P. Caretti, M.C. Grisolia (cur.), *Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, 2010, 295 ss.

³⁵ Cfr. il diverso approccio di M. Hartwig, *La costituzione come promessa per il futuro*, in R. Bifulco, A. D’Aloia (cur.), *Un diritto per il futuro*, cit., 57 ss., che sottolinea l’assenza di questo tipo di clausole nell’attuale Legge fondamentale tedesca.

³⁶ Sulla possibilità di individuare un ciclo costituzionale post-1989, cfr. anche per ulteriori riferimenti T. Groppi, *La Costituzione tunisina del 2014 nel quadro del ‘costituzionalismo globale’*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2015, 199 ss.

³⁷ Sul “transformative constitutionalism”, nozione sviluppatasi principalmente nel contesto sudafricano, che peraltro richiama la “rivoluzione promessa” di Piero Calamandrei, ben nota agli studiosi italiani, cfr. ad es. K. Klare, *Legal Culture and Transformative Constitutionalism*, in *South African Journal on Human Rights*, 14, 1998, 146 ss.; K. Klare, D.M. Davis, *Transformative Constitutionalism and the Common and Customary Law*, in *South African Journal on Human Rights*, 2010, 403 ss.

particolare sul rapporto tra circuito della decisione politica e circuito delle garanzie, che è possibile immaginare e sulle quali ritorneremo.

3. L'irresistibile ascesa della sostenibilità nelle recenti costituzioni

Un riferimento alla sostenibilità o all'aggettivo "sostenibile" è stato rinvenuto, sulla base della ricerca alla quale si accennava all'inizio³⁸, in 54 costituzioni vigenti³⁹.

Ancor più numerose sono le costituzioni che contengono riferimenti alle generazioni future (69 secondo il nostro computo, che include anche le 16 costituzioni che si limitano a una menzione nel preambolo)⁴⁰, riferimenti che in molti casi⁴¹ compaiono in disposizioni relative all'ambiente (in questo senso, 53 costituzioni).

³⁸ Cfr. Allegato 1. Si tratta di una ricerca condotta sui testi delle costituzioni derivanti da fonti ufficiali (siti del governo, parlamento o corte costituzionale), o, in alternativa, dal sito www.constituteproject.org, che contiene testi in lingua inglese. Le parole cercate sono state "durab*" in francese, "sustainable" e "sostenib*" in spagnolo, "sustainabl*" e "durab*" in inglese. L'aggiornamento è al 20 settembre 2015 (la più recente costituzione considerata è quella del Nepal, approvata in tale data). Per gli Stati che non sono dotati di una costituzione scritta unidocumentale (Israele, Nuova Zelanda, Regno Unito) la ricerca è stata svolta sull'insieme delle leggi che solitamente sono considerate costituire la costituzione scritta di tali paesi.

³⁹ Alle 54 costituzioni elencate nell'Allegato 1 si potrebbe aggiungere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Preambolo stabilisce: «L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno *sviluppo equilibrato e sostenibile*». E l'art. 37 (Tutela dell'ambiente): «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello *sviluppo sostenibile*». La nozione compare anche nel TUE, art. 3.3: «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo *sviluppo sostenibile* dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».

⁴⁰ Si veda l'Allegato 2. La ricerca sul testo in inglese delle costituzioni ha utilizzato le parole "futur*", "generat*" e "environment*", "sustainab*", "durab*" e "natur*"; la ricerca sul testo in francese si è incentrata sulle seguenti parole: "futur*", "génération*" e "environnement*", "durab*", "natur*"; per i testi in spagnolo si è invece fatto riferimento alle parole: "futur*", "generación e medio ambiente*", "sustainable*", "natur*".

⁴¹ Ma non in tutti: cfr. ad es. l'art. 11 della Costituzione giapponese: «The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights».

Il legame tra sostenibilità e futuro è reso evidente dal fatto che in molte costituzioni (25 su 54) il termine sostenibilità (o l'aggettivo "sostenibile") è utilizzato congiuntamente al riferimento alle generazioni future.

Ovviamente, anche dove non figurino clausole specifiche sulla sostenibilità o sulle generazioni future, ciò non significa che non esistano clausole di protezione immanenti o implicite⁴², come l'art. 9 della Costituzione italiana, eventualmente suscettibili di essere sviluppate in via interpretativa⁴³. In questo modo possono essere lette le disposizioni di tutela, responsabilità e protezione conservativa dell'ambiente, della natura, dell'eredità culturale, del patrimonio genetico, dell'equilibrio di bilancio⁴⁴.

Limitandosi ad un esame delle clausole esplicite, ben pochi sono i riferimenti alla sostenibilità contenuti nei preamboli (soltanto 5 costituzioni), che assai più frequentemente, invece, fanno menzione delle generazioni future (30 costituzioni)⁴⁵. Non si riscontrano riferimenti alla sostenibilità o all'aggettivo "sostenibile" nelle "eternity clauses": ovvero nelle clausole, sempre più frequentemente rinvenibili nelle costituzioni, che pongono limiti espliciti alla revisione costituzionale e che tendono a costituire il "luogo" in cui i valori fondanti dell'ordinamento sono individuati e messi al riparo dalle maggioranze politiche, anche da quelle qualificate solitamente necessarie per la revisione costituzionale⁴⁶.

La maggior parte delle costituzioni (38) contiene l'espressione "sviluppo sostenibile", mentre soltanto in 10 si incontra il sostantivo "sostenibilità".

L'aggettivo "sostenibile" è utilizzato anche per accompagnare sostantivi diversi dallo "sviluppo", come "ambiente"; "società"; "relazione con la natura"; "uso delle risorse naturali"; "uso della terra"; "gestione delle

⁴² Su queste clausole, cfr. P. Häberle, *A Constitutional Law for Future Generations – The 'Other' Form of the Social Contract: The Generation Contract*, in J. Tremmel (Ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, cit., 215 ss., in particolare 217. Cfr. anche A. Touzet, *Droit et développement durable*, cit., 470 ss.

⁴³ Con specifico riferimento all'Italia, cfr. B. Caravita, *Diritto all'ambiente*, Bologna, 2001, 33.

⁴⁴ A. D'Aloia, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in Id. (cur.), *Diritti e costituzione*, cit., LXVI.

⁴⁵ Per una classificazione delle clausole generazionali contenute nelle costituzioni, cfr. J. Tremmel, *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, cit., 190. Sul ruolo dei preamboli riguardo alla responsabilità intergenerazionale, cfr. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 125-126.

⁴⁶ Su tali "eternity clauses" o "unamendable provisions" cfr. C. Klein, A. Sajò, *Constitution-making: Process and Substance*, in M. Rosenfeld, A. Sajò (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, cit., 419 ss., specialmente 437 ss.; nonché S. Ragone, *I controlli giurisdizionali sulle revisioni costituzionali. Profili teorici e comparativi*, Bologna, 2011.

risorse idriche”; “equilibrio tra conservazione della natura e bisogni delle generazioni future”⁴⁷.

Nella grande maggioranza dei casi, com'è facile percepire anche da questi sintetici richiami, i riferimenti si collocano sul terreno della tutela dell'ambiente o delle risorse naturali (49 costituzioni)⁴⁸, mentre soltanto in 5 costituzioni l'uso del sostantivo o dell'aggettivo riguardano altre tematiche. In particolare, le costituzioni di Italia, Kosovo, Spagna e Ungheria contengono unicamente riferimenti alla sostenibilità economico-finanziaria, mentre del tutto peculiare è la costituzione del Giappone, che si riferisce alla “sostenibilità dei diritti umani”⁴⁹.

In alcune costituzioni (20) l'espressione è utilizzata con specifico riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria, alla quale vengono dedicate apposite disposizioni⁵⁰. Questo approccio non concerne esclusivamente gli Stati membri dell'Unione europea, ove esiste una evidente influenza del *Fiscal Compact*, ma si riscontra anche in altre parti del mondo (così infatti, oltre alle costituzioni di Belgio, Ungheria, Italia, Spagna, quelle di Angola, Bolivia, Colombia, Repubblica dominicana, Timor est, Nepal, Ecuador, Guinea, Kosovo, Messico, Perù, Serbia, Sudafrica, Svizzera, Venezuela, Zimbabwe). Tuttavia solo in 4 costituzioni, come si è accennato, il riferi-

⁴⁷ Lasciando da parte le clausole di sostenibilità finanziaria, su cui *infra*, si vedano ad es. Congo (art. 35): ambiente sostenibile; Fiji (art. 1): relazione sostenibile con la natura; Lituania (art. 54): uso sostenibile delle risorse naturali; Lussemburgo (art. 11-*bis*): equilibrio sostenibile tra conservazione della natura e bisogni delle generazioni future; Namibia (art. 95): uso sostenibile delle risorse naturali; Somalia (art. 43): uso sostenibile della terra; Swaziland (art. 217): gestione sostenibile delle risorse naturali; Sudan (art. 11): uso sostenibile delle risorse naturali; Uruguay (art. 47): gestione sostenibile, solidale con le generazioni future, delle risorse idriche; Zimbabwe (art. 8): creazione, rafforzamento e promozione di una società sostenibile, giusta, libera e democratica.

⁴⁸ Quanto specificamente alla tutela dell'ambiente, già varie ricerche esistenti hanno mostrato la tendenza all'inserimento di apposite disposizioni nelle costituzioni approvate o modificate negli ultimi decenni (riferimenti in tal senso sarebbero presenti in 147 costituzioni secondo uno studio ben documentato del 2012): cfr. D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Vancouver, 2012, 45 ss. Nel complesso, secondo tale ricerca, ben 147 costituzioni contengono un qualche tipo di previsione in materia ambientale, mentre 92 riconoscono espressamente il diritto ad un ambiente salubre: *ivi*, 47-77.

⁴⁹ La costituzione giapponese, all'art. 97 prevede: «The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate».

⁵⁰ Anche in riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria si possono individuare clausole implicite, che fanno riferimento cioè all'equilibrio o al pareggio di bilancio senza utilizzare la parola sostenibilità o l'aggettivo sostenibile: cfr. Allegato 1, in base al quale tali riferimenti impliciti sono presenti in 21 costituzioni. In generale, su questa declinazione della sostenibilità, cfr. M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, 2008, 145 ss.

mento alla sostenibilità (o all'aggettivo sostenibile) compare unicamente nel quadro dell'equilibrio di bilancio (Italia, Kosovo, Spagna e Ungheria) e non è menzionato in altri contesti. Un'unica costituzione si riferisce alla sostenibilità del sistema pensionistico (Perù)⁵¹.

In alcune costituzioni i tre macrosettori nei quali la definizione di sostenibilità è venuta articolandosi nei documenti internazionali alla fine del XX secolo, la sostenibilità ambientale, quella economica e quella sociale⁵², appaiono strettamente correlati. Si segnala per la sua completezza la costituzione belga (art. 7-*bis*, introdotto nel 2007), che fa riferimento allo «sviluppo sostenibile nei suoi aspetti sociali, economici e ambientali», che deve essere perseguito dai pubblici poteri «tenendo in considerazione la solidarietà intergenerazionale». Può essere citata in questo senso anche la costituzione cubana (art. 27, come modificato nel 1992), ove si stabilisce che «lo Stato protegge l'ambiente e le risorse naturali del paese. Riconosce il loro stretto legame con uno sviluppo economico e sociale sostenibile, per rendere la vita umana più razionale e assicurare la sopravvivenza, il benessere e la sicurezza delle generazioni attuali e future».

Se si considera la data di adozione delle norme che contengono questi riferimenti, risulta evidente che, nella quasi totalità dei casi, si è di fronte a nuove costituzioni, adottate nel ciclo costituzionale successivo al 1989 e, pertanto, posteriori al Brundtland Report. In alcuni paesi (pensiamo, per fare solo qualche esempio, al Belgio, alla Francia, al Lussemburgo, alla Grecia, al Portogallo, al Messico, nonché all'Italia e alla Spagna, limitatamente alla sostenibilità finanziaria), si tratta di disposizioni introdotte in recenti revisioni costituzionali.

Quanto alla prospettiva “geografica” (v. fig. 1), l'espressione si rinviene in tutte le aree del mondo. Essa può essere considerata un indicatore della tendenza verso un “global constitutionalism”⁵³: un fenomeno che con-

⁵¹ Così la Disposizione finale e transitoria prima della Costituzione peruviana del 1993, come sostituita dall'art. 3 della legge n. 28389, del 17 novembre-2004: «Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación».

⁵² Sulle tre dimensioni della sostenibilità, cfr., oltre al documento finale della Conferenza di Rio del 1992, quello della Conferenza di Copenaghen del 1995: <http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/> (ultimo accesso 20 novembre 2015).

⁵³ L'espressione “costituzionalismo globale” è utilizzata con vari significati, ma in questo senso cfr. M. Tushnet, *The Inevitable Globalization of Constitutional Law*, in 49 *Virginia Journal of International Law*, 2009, 987, che parla di «globalization of domestic constitutional law» per indicare «the convergence among national constitutional systems in their structures and in their protections of fundamental human rights». Cfr. anche D.S. Law, M. Versteeg, *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism*, in *California*




Fig. 1. Paesi nelle cui costituzioni si incontrano le parole “sostenibilità” o “sostenibile”.

siste nella crescente presenza di elementi di convergenza e standardizzazione nelle costituzioni, che tendono a trasformarsi da espressione di identità nazionale in segni dell'appartenenza a una comunità globale⁵⁴.

Law Review, 2011, 1162 ss., che hanno condotto una ricerca empirica, circoscritta alle previsioni sui diritti, su una banca dati comprendente tutte le costituzioni vigenti tra il 1946 e il 2006. Tale ricerca ha mostrato la presenza di alcuni significativi elementi di convergenza: la tendenza a un allungamento delle carte dei diritti, che tendono a comprendere un crescente numero di diritti, riconducibili a molteplici generazioni; il controllo di costituzionalità delle leggi; la presenza di alcuni diritti che ricorrono in quasi tutte le costituzioni e che costituiscono ormai un nucleo comune ed indefettibile (“generic rights”). Su questa base i due autori hanno parlato di “costituzionalismo globale”. Tra i “generic rights” figura anche il diritto a un ambiente salubre, che ha avuto una diffusione travolgente negli ultimi decenni: si veda la tabella riportata a p. 1201, che mostra come nel 1976 solo l'8% delle costituzioni riconosceva tale diritto, contro il 63% nel 2006. Secondo D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, cit., 76, nessun altro diritto umano ha avuto uno sviluppo altrettanto rapido in un così breve lasso di tempo.

⁵⁴ Volendo, sarebbe possibile ricorrere ad altre espressioni per definire questo fenomeno, ad esempio a quella utilizzata già nel 1997 da Bruce Ackerman, che ha parlato di “world constitutionalism”: cfr. B. Ackerman, *The Rise of World Constitutionalism*, in *Virginia Law Review*, 1997, 771 ss. Sulla grande varietà di termini e metafore utilizzati in dottrina, V. Perju, *Constitutional Transplants, Borrowing and Migration*, in M. Rosenfeld, A. Sajò (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, 1304 ss. Per limitarsi a pochissimi esempi, alcuni autori parlano di “standardizzazione costituzionale” (J. Mercier, *Sur la standardization constitutionnelle*, paper presentato al IX World Congress of Constitutional Law, Oslo, June 2014, <http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws5/w5-mercier.pdf>); altri individuano un nucleo di principi condivisi, che va oltre i diritti umani (comprendendo tra l'altro l'indipendenza del potere giudiziario e il decentramento), cui danno nome di “international best practices” (cfr. Z. Al-Ali, *Constitutional Drafting and External Influences*, in R. Dixon, T. Ginsburg (Eds.),

Molteplici sono le spiegazioni di questa tendenza, che si inserisce nel più ampio contesto della circolazione delle idee e dei modelli costituzionali nell'epoca della globalizzazione: un'epoca nella quale la grande diffusione degli strumenti informatici e la mobilità delle persone rendono difficile ignorare quello che accade in altri paesi, determinando una sorta di "inevitabilità" del diritto comparato⁵⁵. Senza contare l'influenza del diritto internazionale come fattore di omogeneizzazione e *cross-fertilization*⁵⁶: proprio all'influenza del diritto internazionale, come si è detto, pare ascrivibile la costituzionalizzazione della sostenibilità⁵⁷.

Tuttavia, benché il riferimento alla sostenibilità sia presente in costituzioni appartenenti ad aree geografiche diverse, esso trova uno spazio particolarmente ampio in quelle che vanno sotto il nome di "nuove costituzioni andine"⁵⁸: le recenti costituzioni di Bolivia, Ecuador e Venezuela contengono innumerevoli disposizioni sulla sostenibilità e sullo sviluppo sostenibile, inclusi gli aspetti economico-finanziari. Esse dedicano alle tematiche ambientali articoli lunghi e dettagliati, che presentano profili alquanto innovativi: si pensi alla codificazione dei "diritti della terra" (*Pacha Mama*) nella Costituzione dell'Ecuador (art. 71) o al Tribunal Agroambiental previsto dalla Costituzione della Bolivia (art. 189)⁵⁹.

Comparative Constitutional Law, Cheltenham, 2011, 87); altri parlano di un "global constitutional reservoir", in cui confluiscono, attraverso una decontestualizzazione, molteplici aspetti, che entrano a far parte dell'offerta del "mercato" del diritto comparato: G. Frankenberg, *Constitutions as Commodities: Notes on a Theory of Transfer*, in Id. (Ed.), *Order from Transfer: Comparative Constitutional Design and Legal Culture*, Cheltenham, 2013, 15; egli riprende l'impostazione già presentata in Id., *Constitutional Transfers: the IKEA Theory Revisited*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2010, 563 ss.

⁵⁵ M. Tushnet, *The Inevitable Globalization of Constitutional Law*, cit., 985.

⁵⁶ S. Cassese, *Global Standards for National Democracies?*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2011, 701 ss.; W. Chen Chang, J. Rong Yeh, *Internazionalizzazione of Constitutional Law*, cit., 1165 ss.

⁵⁷ Si veda il preambolo della Costituzione del più recente Stato membro delle Nazioni Unite, il Sud Sudan (2011), dal quale questa influenza traspare in modo evidente: «... Conscious of the need to manage our natural resources sustainably and efficiently for the benefit of the present and future generations and to eradicate poverty and attain the Millennium Development Goals».

⁵⁸ Riguardo alla tutela dell'ambiente, la ricerca di D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, cit., 282, ha mostrato che l'America latina si colloca in testa al processo di costituzionalizzazione di tali diritti, anche sul piano della creatività.

⁵⁹ Cfr. S. Baldin, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni latinoamericane*, 10, 2014, 25 ss.; S. Baldin, M. Zago, *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, 2014; S. Bagni (cur.), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013.

Al contrario, qualsiasi riferimento risulta assente in ampie aree del mondo che, notoriamente, presentano rilevanti problemi ambientali, come gli Stati Uniti o il Canada in Nordamerica, il Brasile, il Cile, l'Argentina in America del sud, l'Australia in Oceania e, in Asia, la Cina, l'India, il Kazakistan, l'Indonesia, oppure, in Europa, la Russia. Al riguardo, potrebbero avanzarsi molteplici ipotesi, che richiederebbero una più estesa ricerca sui testi delle costituzioni, al fine di rilevare l'eventuale presenza di clausole implicite: la mera ricerca testuale sulle parole "sostenibilità" o "sostenibile" non pare infatti sufficiente a fondare più approfondite conclusioni⁶⁰. Con questa avvertenza, non si può ignorare la situazione asiatica, ove, tranne poche eccezioni, i riferimenti espliciti sono assenti; dato che appare tanto più rilevante se si considera il rilevante numero di costituzioni approvate in questo continente nel più recente ciclo costituzionale⁶¹.

Passando ad un esame qualitativo, nella maggior parte dei casi la sostenibilità, o lo sviluppo sostenibile, sono concepiti come compiti dello Stato (quelli che i tedeschi definiscono *Staatsziele*), ovvero obiettivi che i pubblici poteri debbono perseguire, così come solitamente avviene anche per i diritti delle generazioni future⁶² e, in alcuni casi, anche per la tutela dell'ambiente (che, però, molte costituzioni, come si è detto, qualificano come diritto soggettivo)⁶³.

Si tratta pertanto, con poche eccezioni⁶⁴, di disposizioni sostanziali, a carattere programmatico, che richiedono un intervento attivo dei poteri pubblici⁶⁵.

⁶⁰ Basti al riguardo citare il ben noto ed evidente caso del Brasile, nella cui costituzione figurano innumerevoli disposizioni e dettagliate in materia ambientale.

⁶¹ T. Groppi, *Costituzioni senza costituzionalismo? La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo*, in *Politica del diritto*, 2006, 187 ss.

⁶² Cfr. ad esempio il molto studiato art. 20a del *Grundgesetz*, secondo il quale «Mindful also of its responsibility toward future generations, the state shall protect the natural foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order». Sull'efficacia di tale tipologia di norme, R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 128, che cita P. Saladin, C.A. Zenger, *Rechte künftiger Generationen*, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1988.

⁶³ D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, cit., 20 ss

⁶⁴ Ove la sostenibilità viene configurata come un vero e proprio diritto, in riferimento alla tutela dell'ambiente: cfr. ad es. la Costituzione dell'Ecuador, art. 14: «The right of the population to live in a healthy and ecologically balanced environment that guarantees sustainability and the good way of living (sumak kawsay), is recognized».

⁶⁵ Si vedano le norme costituzionali indicate nelle colonne 2 e 3 dell'Allegato 1, a partire dall'art. 59 della Costituzione dell'Albania («The state, within its constitutional powers and the means at its disposal, aims to supplement private initiative and responsibility with [...] e) a healthy and ecologically adequate environment for the present and future generations; f) rational exploitation of forests, waters, pastures and other natural re-

Risultano pressoché assenti, così come accade anche per le esigenze delle generazioni future, previsioni di tipo procedurale⁶⁶.

Quali unici esempi di norme procedurali sulla sostenibilità possono essere citate, accanto a quelle relative alla democrazia partecipativa in materia ambientale (Ecuador, art. 398), le disposizioni costituzionali che individuano alcuni organi consultivi (Burundi, art. 280; Gabon, art. 103; Guinea art. 138; Ecuador, art. 156; Marocco art. 152), secondo il modello francese del “Conseil économique, social et environmental” (art. 69 Costituzione francese)⁶⁷. Altre costituzioni si limitano a menzionare la necessità che l’assemblea legislativa abbia una commissione parlamentare in materia (Guyana, art. 119B). Peculiare è la Costituzione ungherese del 2011 che, riprendendo una precedente previsione legislativa⁶⁸, che aveva istituito un “Ombudsman delle generazioni future”, affida questo compito all’“Ombudsman dei diritti fondamentali” (art. 30). Una soluzione simile è stata per alcuni anni adottata, sempre in tema di generazioni future, dallo

sources on the basis of the principle of sustainable development»), per arrivare all’art. 8 della Costituzione dello Zimbabwe («The objectives set out in this Chapter guide the State and all institutions and agencies of government at every level in formulating and implementing laws and policy decisions that will lead to the establishment, enhancement and promotion of a sustainable, just, free and democratic society in which people enjoy prosperous, happy and fulfilling lives»). In Svezia, *The Instrument of Government* (SFS nr: 1974:152), come emendato nel 2002, prevede lo sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali che debbono improntare l’attività dei poteri pubblici: «The public institutions shall promote sustainable development leading to a good environment for present and future generations» (art. 2, comma 3).

⁶⁶ Non è così per la tutela dell’ambiente, come ha dimostrato la ricerca di D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution.*, cit., 251, che tuttavia, come fa la maggior parte degli autori, considera quali disposizioni procedurali tutte quelle che prevedono diritti di accesso alle informazioni, di partecipazione al procedimento decisionale e di accesso alle Corti.

⁶⁷ Le competenze in materia ambientale sono state attribuite a quest’organo con la revisione costituzionale del 2008. In Francia era previsto, a livello legislativo, anche un Conseil national du développement durable (2003), poi sostituito dal Conseil national de la transition écologique (CNTE) (2013) ad opera della Loi no 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, art. 13 ; cfr. anche Décret no 2013-753 du 16 août 2013 relatif au Conseil national de la transition écologique.

⁶⁸ Sull’esperienza ungherese precedente alla Costituzione del 2011, cfr. B. Jávör *Institutional Protection of Succeeding Generations. Ombudsman for Future Generations in Hungary*, in J. Tremmel (Ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, cit., 282 ss. La proposta di legge che portò alla istituzione dell’Ombudsman per le generazioni future fu scritta, su iniziativa di una ONG, Védegylet (Protect the Future), da László Sólyom, che era stato il primo presidente della Corte costituzionale ungherese dopo il 1989 e che divenne successivamente Presidente della Repubblica. La legge (che modificava l’Act LIX of 1993 on the Parliamentary Commissioner for Civil Rights, introducendo gli artt.27/A-27/H) fu approvata nel 2007 e il primo Ombudsman per le generazioni future fu nominato nel 2008 (<http://jno.hu/en/>, ultimo accesso 14 ottobre 2015).

Stato di Israele, attraverso la creazione, come organo interno della Knesset, di una “Commissione parlamentare per le generazioni future” con lo scopo di analizzare l’impatto sulle generazioni future delle proposte di legge esaminate dal Parlamento. La Commissione, negli anni nei quali ha funzionato (2001-2006), prima di essere soppressa, ha fatto riferimento, come parametro per la verifica dell’impatto della legislazione, alla nozione di “sviluppo sostenibile”⁶⁹.

L’unica costituzione che individua un’authority indipendente in esplicito riferimento alla sostenibilità è la Costituzione tunisina del 2014, che prevede una “istanza costituzionale per lo sviluppo sostenibile e i diritti delle generazioni future” con funzioni consultive sui disegni di legge in materia economica, sociale e ambientale, nonché per i programmi di sviluppo” (art. 129)⁷⁰.

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, l’unico esempio di clausola procedurale è costituito dalla legge costituzionale italiana n.1/2012, che ha introdotto la nozione di sostenibilità negli artt. 81 e 97 della Costituzione. Questa legge (che ha rango costituzionale) prevede l’istituzione, presso le Camere, «di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio» (art. 5)⁷¹.

⁶⁹ Dopo la scadenza del mandato del primo commissario, Shlomo Shoham, nel 2006, il successore non è stato nominato e la disciplina è stata abrogata nel 2011: cfr. H.S. Cho, O.W. Pederersen, *Environmental Rights and Future Generations*, cit., 409-410; S. Shoham, N. Lamay, *Commission for Future Generations in the Knesset: Lessons Leant*, in J. Tremmel (Ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, cit., 254. Non abbiamo pertanto computato Israele tra i paesi che attualmente hanno previsioni costituzionali in materia di sostenibilità né di generazioni future, in quanto, benché le *Basic Laws* rappresentino la “costituzione” dello Stato di Israele, esse non contemplano attualmente alcuna norma in proposito.

⁷⁰ Sulle Istanze costituzionali indipendenti nella Costituzione tunisina del 2014, cfr. S. Spada, *Una novità della Costituzione del 2014: le Istanze costituzionali indipendenti*, in T. Groppi, I. Spigno (cur.), *Tunisia. La primavera della costituzione*, Roma, 2015, 180 ss. Sul dibattito che ha condotto alla introduzione di questa Istanza, anziché di un Consiglio economico, sociale e ambientale, secondo il modello francese, cfr. R. Meddeb, *Un Conseil économique, social et environnemental: pour quoi faire?* In *Leaders*, 2 luglio 2013, <http://www.leaders.com.tn/article/11754-un-conseil-economique-social-et-environnemental-pour-quoi-faire> (ultimo accesso 24 ottobre 2015). Un Conseil économique et social a carattere consultivo era previsto dall’art. 70 della Costituzione del 1959.

⁷¹ Sulla nozione di “sostenibilità” nella Costituzione italiana, a seguito della revisione costituzionale del 2012, cfr. N. Lupo, *Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni*, in *Amministrazione in cammino*, 2011, reperibile alla pagina http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2011/10/Lupo_Pareggio-di-bilancio.pdf (ultimo accesso 15 ottobre 2015); G. Pesce, *La sostenibilità del debito pubblico della pubblica amministrazione nella nuova costituzione finanziaria dello stato*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2015, 531 ss., specie 564. L’organi-

In definitiva, anche per la sostenibilità, così come per la tutela dell'ambiente e per la responsabilità intergenerazionale, l'interrogativo che sorge riguarda l'idoneità delle clausole costituzionali vigenti a rispondere alle sfide attuali, ovvero a quelle che sono state definite come "sustainability challenges"⁷².

4. Nuove sfide per un problema antico: abbiamo bisogno di una *procedural sustainability provision*?

Non è facile verificare l'idoneità delle clausole presenti nelle costituzioni a preservare, effettivamente, la "sostenibilità": a tal fine occorrerebbe, così come per le disposizioni sulle generazioni future o sulla tutela dell'ambiente, disporre di adeguati indicatori, che consentano, a distanza di tempo, di valutarne l'impatto. Senza che appaia del tutto soddisfacente il mero riferimento all'attuazione legislativa o all'utilizzo da parte delle corti, che di solito sono i principali argomenti utilizzati in materia ambientale per sostenere l'importanza dell'inserimento nelle costituzioni di tali previsioni⁷³.

In effetti, queste clausole sono formulate, come si è detto, in termini così generici da porre rilevanti interrogativi sulla loro efficacia⁷⁴. A fronte di un'inadeguata implementazione legislativa, si apre il problema della diretta applicabilità da parte dei giudici (ad esempio a fini risarcitori, per far valere la responsabilità per inadempimento di soggetti pubblici). Tuttavia, anche ove tali clausole non fossero considerate *self-executing* e ci si limitasse a

smo indipendente, come è noto, denominato "Ufficio parlamentare di bilancio", è stato istituito nel 2014 a seguito della legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243.

⁷² Su queste sfide, A. Jakab, *Sustainability in European Constitutional Law*, cit., 2 ss.

⁷³ Cfr. D.R. Boyd, *The Constitutional Right to Healthy Environment*, in *Environment*, July-August 2012, 4, e Id., *The Environmental Rights Revolution*, cit., 234, secondo il quale 78 dei 92 paesi che prevedono una garanzia costituzionale del diritto a un ambiente salubre hanno approvato una disciplina legislativa in materia ambientale. Inoltre, in 44 dei 92 paesi si riscontrano sentenze che si basano sul diritto costituzionale a un ambiente salubre: *ivi*, 236. Tuttavia, il medesimo autore ha sviluppato anche un interessante tentativo di valutare l'impatto delle previsioni costituzionali in materia di ambiente sull'effettiva tutela dell'ambiente, che si avvalgono di indici di correlazione con indicatori ambientali (nel caso, Ecological Footprint e Environmental Ranking of OECD): Id., *The Environmental Rights Revolution*, cit., 253 ss.

⁷⁴ Cfr. ampiamente T. Hayward, *Constitutional Environmental Rights*, Oxford, 2005, specialmente 94 ss. Cfr. anche A. Touzet, *Droit et développement durable*, cit., 476 ss.; H.S. Cho, O.W. Pederersen, *Environmental Rights and Future Generations*, cit., 401 ss.; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 127 ss. Sull'esigenza di una più approfondita ricerca empirica sulla effettività delle norme costituzionali a tutela dell'ambiente, per misurare il loro effettivo impatto sulla realtà, D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, cit., 287.

qualificarle come parametri per il giudizio di legittimità costituzionale, ciò non toglie che resta estremamente arduo per i giudici costituzionali andare a dichiarare l'incostituzionalità di quelle che finiscono sovente per configurarsi come omissioni del legislatore⁷⁵.

Anche a ritenere in qualche modo superabile l'ostacolo costituito dallo *standing* (spesso prospettato quando vengono in rilievo i diritti delle generazioni future)⁷⁶, resterebbe l'estrema discrezionalità lasciata ai giudici costituzionali. Essi, in materie assai tecniche – che si tratti di pensioni, di biotecnologie, di equilibrio di bilancio, di ambiente, di risorse naturali – sarebbero chiamati ad indicare al legislatore le misure da adottare per preservare le generazioni future, intervenendo pesantemente sulla sfera della decisione politica⁷⁷: è infatti innegabile che inserire nel bilanciamento le esigenze della sostenibilità implica un sacrificio, anche pesante, delle aspettative e finanche delle posizioni giuridiche nel momento presente.

Per non dire della probabilità che, a fronte di clausole così vaghe, i giudici costituzionali meno attivisti possano rinunciare a farsene garanti, optando per soluzioni volte a dismettere le questioni, per privilegiare, più o meno apertamente, la discrezionalità del legislatore⁷⁸.

⁷⁵ Sul ruolo delle giurisdizioni e delle corti costituzionali nella garanzia del principio, strettamente correlato a quello qui in esame, di responsabilità intergenerazionale, cfr. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 175 ss.

⁷⁶ Sul tema dell'azionabilità dei diritti delle generazioni future si veda, ad es., P. Mazzina, *Quali strumenti per tutelare le generazioni future?*, in R. Bifulco, A.D'Aloia (cur.), *Un diritto per il futuro*, cit., 361 ss. In particolare, viene frequentemente citata una ormai risalente sentenza della Corte suprema delle Filippine, *Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environmental and Natural Resources*, 33 ILM 173, 1994, del 30 luglio 1993, nella quale la Corte riconobbe il diritto a ricorrere, a tutela della responsabilità intergenerazionale in materia ambientale, ad un gruppo di bambini, tra i quali figurava il figlio del noto ambientalista Antonio Oposa. Questa decisione sembra essere rimasta isolata sia nel paese che a livello comparato.

⁷⁷ H.S. Cho, O.W. Pederersen, *Environmental Rights and Future Generations*, cit., 404 di fronte alla "carta bianca" lasciata ai giudici da questo tipo di previsioni costituzionali, parlano di «an environmental version of a Hobbesian war all against all; that is, a war of all environmental rights against all environmental rights».

⁷⁸ Si veda l'interessante dibattito in corso in Norvegia sulla possibilità che la Corte suprema si faccia garante, dichiarando l'incostituzionalità delle politiche governative sullo sfruttamento dell'Artico, del nuovo art. 112 della Costituzione, revisionato nel 2014 attraverso la sostituzione dell'ultimo comma del precedente art. 110b, come introdotto nel 1992 (che stabiliva «the state issues provisions to implement these principles»), con una previsione più stringente (secondo la quale «The authorities of the state *shall* take measures for the implementation of these principles»: corsivo nostro). È stato al riguardo detto che: «As stated by Norwegian Supreme Court Justice Arnfinn Bårdsen, in his speech at the Nordic Supreme Courts' Seminar in March 2015: with the amendment of the Constitution in 2014, the Parliament clearly expressed, for the first time, that the Constitution shall continue being a 'living instrument with an operative and real legal content' and that the Supreme Court, as constitutional court and interpreter of the constitution,

Si è quindi di fronte ad un dilemma difficilmente risolvibile.

Da un lato, come abbiamo detto, la dialettica politica democratica non pare costituire la sede idonea, in ragione della sua prospettiva di breve, anzi, brevissimo periodo, legata al ciclo elettorale, a tenere adeguatamente in conto le esigenze della sostenibilità.

Dall'altro, le clausole costituzionali che abbiamo esaminato, nella loro vaghezza e genericità, affidano un compito eccessivo ai giudici, chiamati a difficili bilanciamenti.

I rischi, in questa situazione, sono molteplici, non ultimo quello della perdita di fiducia nella costituzione, a fronte della sua ineffettività⁷⁹, al punto da far apparire preferibile l'assenza di clausole sostanziali rispetto alla loro inapplicazione⁸⁰.

La domanda è, pertanto, se non possano, *de iure condendo*, essere messe a punto soluzioni istituzionali più appropriate di quelle attualmente riscontrabili nel diritto comparato, affinché il diritto costituzionale possa contribuire alla garanzia della sostenibilità, in primo luogo ambientale: compito questo che resta decisivo, alla luce della scarsa effettività del diritto internazionale in questa materia, come si è accennato⁸¹.

A nostro avviso, l'aspetto centrale della garanzia, in questa prospettiva, dovrebbe spostarsi dal piano sostanziale a quello procedurale⁸²: in altri termini, occorrono clausole costituzionali che non si limitino a sancire il principio della sostenibilità, o la tutela delle generazioni future, nel campo ambientale, finanziario, pensionistico, o qualsivoglia, ma che individuino anche i procedimenti attraverso i quali debbono essere assunte le decisioni politiche suscettibili di influenzare fortemente le possibilità di vita future.

shall play a 'key role'». Così B. Sjøfjell, A.M. Halvorsen, *The Legal Status of Oil and Gas Exploitation in the Arctic*, cit., 52.

⁷⁹ In questo senso H.S. Cho, O.W. Pederersen, *Environmental Rights and Future Generations*, cit., 407.

⁸⁰ Così M. Hartwig, *La costituzione come promessa per il futuro*, cit., 67.

⁸¹ In riferimento alla Norvegia, è stato affermato che: «Indeed, if the Paris negotiations fail to deliver an agreement with binding national commitments for the necessary reductions of GHG emissions, our hope of achieving the necessary transition will rest on national law and policies (and regional, like the EU) supported by the social mobilisation of which we are seeing the first signs». Così B. Sjøfjell, A.M. Halvorsen, *The Legal Status of Oil and Gas Exploitation in the Arctic*, cit., 52.

⁸² In questo senso J.C. Tremmel, *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, cit., 190. Circa la tutela dell'ambiente, la diatriba tra i sostenitori di disposizioni sostanziali e procedurali è antica, cfr. ad es., anche per una sintesi del dibattito, T. Hayward, *Constitutional Environmental Rights*, cit., Oxford, 2005, 84 ss. Cfr. anche K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit. 116 ss. Ritiene tale disputa ormai sorpassata, alla luce dell'ampia presenza di norme procedurali nelle costituzioni, D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, cit., 251.

Procedimenti il cui rispetto sia sottoposto al controllo delle giurisdizioni costituzionali⁸³.

Non è tanto in discussione la capacità delle corti costituzionali di affrontare questioni in materie tecniche e complesse: esse dispongono, con varie modalità, secondo i diversi sistemi di giustizia costituzionale, degli strumenti conoscitivi adeguati⁸⁴. Non vediamo pertanto l'esigenza della creazione, che invece è stata prospettata in riferimento alla sostenibilità finanziaria, di una "economic constitutional court"⁸⁵.

Al centro dell'attenzione devono essere, invece, i procedimenti attraverso i quali si formano, oggi, le principali decisioni politiche suscettibili di andare ad incidere sulle situazioni future – *in primis* il procedimento legislativo – qualora vengano in rilievo bisogni collegati a diritti umani fondamentali, il cui futuro godimento rischia di essere messo in pericolo⁸⁶: si tratta di trovare il modo per incoraggiare i decisori politici ad adottare decisioni maggiormente orientate al futuro.

A tal fine non rilevano i meccanismi della democrazia partecipativa, spesso invocati in materia ambientale⁸⁷, in quanto anch'essi sono finalizzati, in sostanza, a dare voce ai diretti interessati nel momento presente, ma, al pari degli istituti della democrazia rappresentativa, non sono idonei a prendere in considerazione l'impatto futuro delle decisioni.

Quel che invece serve è l'inserimento nel procedimento decisionale di pareri obbligatori, resi da organismi (da disciplinare a livello costituzionale),

⁸³ La proposta qui avanzata si differenzia tanto da quella di A. Jakab, come si dirà tra poco nel testo, che da quella di K. Skagen Ekeli, che sostiene la necessità di inserire nella costituzione una "posterity provision", relativa ad alcune decisive risorse naturali, articolata in tre commi: il primo volto a sottolineare i compiti dello Stato; il secondo ad affidare alle corti la competenza a nominare rappresentanti delle generazioni future che possano avviare azioni giuridiche in loro nome; il terzo a prevedere le conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità, in termini non di annullamento, ma in modo da avviare un processo di democrazia deliberativa. Il giudice costituzionale può, all'esito del procedimento di controllo, in alternativa: a) chiedere un *impact assessment*; b) richiedere il rinvio dell'approvazione della legge fino all'insediamento, dopo nuove elezioni, di un nuovo parlamento; c) indire un referendum popolare. Cfr. K. Skagen Ekeli, *Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations*, cit., 379.

⁸⁴ Si rinvia a T. Groppi, *I poteri istruttori della Corte costituzionale*, Milano, 1997.

⁸⁵ A. Jakab, *Sustainability in European Constitutional Law*, cit., 26.

⁸⁶ Così R. Bifulco, *Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità delle generazioni venturose*, cit., 74-75; P. Torretta, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo*, cit., 710 ss.

⁸⁷ Si vedano ad esempio le previsioni contenute nella Convenzione di Aarhus: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*, adottata il 25 giugno 1998: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf> (ultimo accesso 15 ottobre 2015).

deputati a farsi portatori del principio di sostenibilità. Questo però non in nome delle esigenze di rappresentanza delle generazioni future (in quanto, senza voler ripercorrere le ampie discussioni sul tema, ci sembra che non si possa parlare di “rappresentanza” in riferimento a soggetti che ancora non sono nati)⁸⁸, bensì del principio di precauzione: occorre introdurre nel procedimento un momento di natura tecnico-scientifica, che consenta un’integrazione e mediazione critica nei confronti del sapere scientifico e di quello che, allo stato attuale di tale sapere, si può ragionevolmente supporre sia l’impatto futuro di decisioni attuali⁸⁹.

In altri termini, quando si debbano adottare decisioni tali da incidere sulle future possibilità di vita⁹⁰, diventa necessario lo svolgimento di un’analisi di impatto, affidata a un organismo specializzato. Tale analisi dovrebbe contenere specifiche conclusioni circa le decisioni da adottare, dalle quali il legislatore potrebbe allontanarsi soltanto motivatamente.

Questo tipo di procedimento, da un lato, potrebbe favorire la trasparenza del processo decisionale e, quindi, il controllo dell’opinione pubblica; dall’altro, renderebbe più agevole la valutazione di ragionevolezza da parte del giudice costituzionale, che si troverebbe ad essere supportata sia dal parere tecnico, sia dalla motivazione fornita dal legislatore.

Tuttavia, la ricerca compiuta mostra che, sul piano procedurale, il “diritto costituzionale della sostenibilità” deve ancora muovere i primi passi.

⁸⁸ Al contrario, si muovono alla ricerca di soluzioni per assicurare una rappresentanza delle generazioni future P. Torretta, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo*, cit., 713; R. Bifulco, *Rappresentare chi non esiste (ancora)?*, in L. Chieffi (cur.), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino, 2006, 265 ss.; K. Skagen Ekeli, *Constitutional Experiments: Representing Future Generations Through Submajority Rules*, in *The Journal of Political Philosophy*, 2009, 440 ss.; L. Beckman, *Democracy and Future Generations. Should the Unborn Have a Voice?*, in J.-C. Merle (Ed.), *Spheres of Global Justice. Fair Distribution. Global Economic, Social and Intergenerational Justice*, Dordrech, 2013, 775 ss. A risolvere esigenze di rappresentanza sono finalizzate anche le proposte di introdurre una sorta di “quarto potere” per la sostenibilità, nella forma di un “Sustainability Council” avanzate da J. Tremmel, *Parliaments and Future Generations – the Four-Branches-Model*, in D. Birnbacher, M. Thorseth (Eds.), *The Politics of Sustainability. Philosophical Perspectives*, London, 2015, 212 ss.

⁸⁹ Secondo quanto segnalato, ad es., da S. Grassi, *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile*, in R. Bifulco, A. D’Aloia (cur.), *Un diritto per il futuro*, cit., 177 ss., specialmente 189; Id., *La tutela dell’ambiente per una costituzione capace di futuro*, cit., 304-305.

⁹⁰ In qualche misura, tutte le norme giuridiche influenzano le situazioni future. Diventa pertanto decisivo individuare quelle che hanno un forte impatto non tanto sulle situazioni future, ma sulle “possibilità di vita future”: al riguardo, per un tentativo di delimitazione delle “critical resources”, cfr. K. Skagen Ekeli, *Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations*, cit., 387 ss.

In alcuni paesi sono rinvenibili significativi dibattiti dottrinali e politici⁹¹, altrove esistono alcune disposizioni legislative che vanno in questa direzione⁹² e che hanno destato l'attenzione delle organizzazioni internazionali, nella loro spasmodica ricerca di meccanismi istituzionali atti a garantire la sostenibilità⁹³, ma le previsioni costituzionali sono scarsissime. Se si esclude il caso dell'Ungheria – in cui l'Ombudsman per le generazioni future è previsto dalla Costituzione del 2011, benché alquanto depotenziato e in un contesto costituzionale di grave difficoltà per l'intero sistema delle garanzie⁹⁴ – l'unica disposizione costituzionale che lascia aperta qualche speranza è quella contenuta nella costituzione tunisina del 2014, che, peraltro, attende ancora l'attuazione legislativa.

Si tratta quindi, *de iure condendo*, di un terreno interamente da esplorare, che apre nuove prospettive anche nell'ottica di una riflessione sul funzionamento della democrazia e sul ruolo dei parlamenti nello Stato costituzionale democratico-pluralista.

⁹¹ Per alcuni riferimenti all'esperienza tedesca e al dibattito che ha avuto luogo in occasione della revisione costituzionale che ha portato all'inserimento dell'art. 20a del Grundgesetz, cfr. J.C. Tremmel, *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, cit., 196; K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit., 138 ss.

⁹² Cfr. le soluzioni legislative adottate in Galles, Norvegia, Canada, Finlandia, Nuova Zelanda, Germania, riassunte in M. Göpel, C. Pearce, *Guarding our Future. How to Include Future Generations in Policy Making*, London, 2014, reperibile alla pagina http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/Future_Justice/Guarding_our_Future_Brochures/brochure_guarding_en_final_links2.pdf (ultimo accesso 15 novembre 2015) e citate nel Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Mon, menzionato *supra*, nota 9. Si tratta di soluzioni assai variegiate, accomunate unicamente dall'obiettivo di integrare la sostenibilità nelle politiche nazionali. Tuttavia, soltanto norme di rango costituzionale sono in grado di vincolare il legislatore, determinando un eventuale vizio di incostituzionalità della legge. Cfr. la peculiare situazione della Nuova Zelanda, paese sprovvisto di costituzione rigida, ove fin dal 1986 è stata istituito con l'Environmental Act of 1986 un Parliamentary Commissioner for the Environment (PCE): cfr. <http://www.pce.parliament.nz/> (ultimo accesso 15 novembre 2015). Cfr. A. Rabie, *The New Zealand Parliamentary Commissioner for the Environment: A Comparative Perspective*, in *Acta Juridica*, Capetown, 1999, 97. Sull'esperienza della Nuova Zelanda cfr. anche K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit., 63 ss.

⁹³ Cfr. il Rapporto del Segretario generale Ban Ki-Mon, citato *supra*, nota 9, che fa riferimento alle esperienze appena richiamate nell'intento di delineare una soluzione istituzionale per le generazioni future nell'ambito delle Nazioni Unite, ad esempio un Alto Commissario. Su questo rapporto e sulle prospettive che apre, cfr. M. Szabò, *National Institutions for the Protection of the Interest of Future Generations*, cit., 10 ss.

⁹⁴ Cfr. ad es. A. Toth (Ed.), *Constitution for a Disunited Nation: On Hungary's 2011 Fundamental Law*, Budapest, 2012; A. von Bogdandy, P. Sonnevend (Eds.) *Constitutional Crisis in the European Constitutional Area; Theory, Law and Politics in Hungary and Romania*, London, 2015; C. Closa, D. Kochenov (Eds.), *Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union*, Cambridge, 2015.

5. In conclusione: cambiare paradigma

In conclusione, la recente comparsa del principio di sostenibilità nelle costituzioni contemporanee è accompagnata da poche luci e molte ombre. L'esigenza alla quale si vuole dare risposta, ovvero l'adozione di decisioni orientate al futuro, è indubbiamente pregevole, anzi, drammaticamente impellente.

Come ha scritto papa Francesco nell'Enciclica *Laudato Si'*,

Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazione con misure che possano intaccare il livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena l'inserimento dell'agenda ambientale lungimirante all'interno dell'agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che «il tempo è superiore allo spazio», che siamo sempre più fecondi quando ci preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di dominare spazi di potere. La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di Nazione⁹⁵.

Le modalità con le quali si persegue questo obiettivo nelle costituzioni contemporanee sono, però, poco innovative e alquanto problematiche in termini di effettività. In sostanza, si fa ricorso alla ben nota tecnica delle disposizioni programmatiche, che il legislatore deve implementare, lasciando l'eventuale ultima parola all'attivismo interpretativo delle Corti.

I rischi di questo tipo di impostazione sono rilevanti, non solo per il valore che si vuole tutelare, la sostenibilità, ma per la stessa democrazia costituzionale, chiamata a muoversi tra Scilla e Cariddi: da un lato, la perdita di forza prescrittiva della Costituzione, dall'altro, il ruolo di supplenza di giudici Ercole.

Quello che si è cercato qui di sostenere, trovando fino ad oggi scarsi esempi nel diritto comparato, è la necessità di norme costituzionali che prevedano un procedimento legislativo rinforzato, che comporti acquisizione di pareri di organismi specializzati e valutazioni di impatto, tali da mettere in moto processi decisionali aperti alla discussione pubblica, rispetto ai quali i giudici costituzionali, in sede di giudizio sul procedimento e sulla ragionevolezza delle scelte legislative, svolgano essenzialmente un controllo esterno,

⁹⁵ Papa Francesco, *Lettera enciclica "Laudato Si'" sulla cura della casa comune*, 2015, n. 178.

che possa eventualmente portare a una correzione delle scelte legislative attraverso l'instaurazione di un dialogo con il legislatore.

Senza dimenticare che il diritto, anche quello costituzionale, è uno strumento assai poco efficace, un'arma spuntata, per un compito che richiede prima di tutto una trasformazione profonda delle coscienze individuali: soltanto la consapevolezza della ineluttabilità di un radicale cambiamento di paradigma, nella nostra vita, che ci de-centri e ci consenta di abbandonare il vorace egoismo che ci divora, può essere alla base di una effettiva solidarietà intra ed intergenerazionale, unica garanzia del principio di sostenibilità.

Tania Groppi
University of Siena
P.zza S. Francesco, 7
I-53100 Siena (Italy)
tania.groppi@unisi.it

Tab. A1. *Sostenibilità*

Anno di inserimento nella Costituzione	Costituzioni che contengono la parola "sustainable*"	Costituzioni che contengono la parola "sustainability"	Costituzioni che contengono l'espressione "sustainable development"	Costituzioni che contengono i riferimenti a "sustainability" o "sustainable development" nel preambolo	Costituzioni che contengono sia la parola "sustainable*" sia l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono un riferimento esplicito alla "economic" o "financial" "sustainability"	Costituzioni che contengono un riferimento implicito alla "economic" o "financial" "sustainability"
1998 2010	ALBANIA (art. 59) ANGOLA (artt. 21, 39, 91)	ALBANIA (art. 59) ANGOLA (artt. 39, 91)	ALBANIA (art. 59) ANGOLA (artt. 39, 91)		ALBANIA (art. 59) ANGOLA (art. 39)	ANGOLA (artt. 21, 91)	
2007	BELGIO (art. 7 bis)	BELGIO (art. 7 bis)	BELGIO (art. 7 bis)		BELGIO (art. 7 bis)	BELGIO (art. 7 bis)	
2008	BHUTAN (art. 5)	BHUTAN (art. 5)	BHUTAN (art. 5)		BHUTAN (art. 5)		BENIN (art. 110) BHUTAN (preambolo, artt. 14, 33) BIELORUSSIA (art. 79)
2009	BOLIVIA (art. 108, 186, 342, 346, 373, 374, 375, 385, 386, 391, 395, 397, 400, 405, 406, 407; Titolo III)	BOLIVIA (art. 346, 385, 391, 395, 405, 406)	BOLIVIA (art. 186, 373, 391)		BOLIVIA (art. 108)	BOLIVIA (art. 306)	
1991	COLOMBIA (art. 80)	COLOMBIA (art. 80)				COLOMBIA (artt. 48, 334, 339, 346) - art. 48 emendato nel 2005	BRASILE (art. 40)
2002	CONGO (art. 35)						
1992	CUBA (art. 27)	CUBA (art. 27)			CUBA (art. 27)		COSTA D'AVORIO (art. 80)

Tab. A1. *Segue*

Anno di inserimento nella Costituzione	Costituzioni che contengono la parola "sustainable"	Costituzioni che contengono la parola "sustainability"	Costituzioni che contengono l'espressione "sustainable development"	Costituzioni che contengono i riferimenti a "sustainability" o "sustainable development" nel preambolo	Costituzioni che contengono sia la parola "sustainable" sia l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono un riferimento esplicito alla "economic" o "financial" "sustainability"	Costituzioni che contengono un riferimento implicito alla "economic" o "financial" "sustainability"
1998	Ecuador (artt. 3, 14, 27, 31, 57, 83, 258, 259, 276, 282, 313, 315, 323, 395, 397, 403, 406, 409, 411)	Ecuador (art. 14, 31, 282, 313, 411)	Ecuador (artt. 3, 259, 395)		Ecuador (art. 395)	Ecuador (artt. 302, 405)	
2014	Egitto (artt. 41, 46, 79)		Egitto (artt. 41, 46)		Egitto (art. 46)		
2000	El Salvador (art. 117)		El Salvador (art. 117)				El Salvador (art. 226)
1997	Eritrea (art. 8)		Eritrea (art. 8)		Eritrea (art. 8)		Estonia (art. 116) Finlandia (art. 84)
2013	Fiji (art. 1)						
2004	Francia (art. 6 Chartre)		Francia (art. 6 Chartre)	Francia Chartre			Francia (art. 34)
1947	Giappone (art. 97: "durability")	Giappone (art. 97)			Giappone (art. 97)		Gabon (art. 48) Germania (artt. 104, 109)
2001	Grecia (art. 24)		Grecia (art. 24)				
2010	Guinea (artt. 119)		Guinea (art. 138)				
2003	Guyana (art. 149j)		Guyana (art. 149j)		Guyana (art. 149j)	Guinea (art. 138)	Guinea (art. 75)

Tab. A1. *Segue*

Anno di inserimento nella Costituzione	Costituzioni che contengono la parola "sustainable*"	Costituzioni che contengono la parola "sustainability"	Costituzioni che contengono l'espressione "sustainable development"	Costituzioni che contengono i riferimenti a "sustainability" o "sustainable development" nel preambolo	Costituzioni che contengono sia la parola "sustainable*" sia l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono un riferimento esplicito alla "economic" o "financial" "sustainability"	Costituzioni che contengono un riferimento implicito alla "economic" o "financial" "sustainability"
2012	ITALIA (artt. 81, 97) solo sostenibilità economica	ITALIA (artt. 81, 97) solo sostenibilità economica				ITALIA (artt. 81, 97)	INDIA (art. 360)
2010	KENYA (artt. 60, 69)	KENYA (art. 69)					
2008	KOSOVO (art. 120) solo sostenibilità fiscale	KOSOVO (art. 120) solo sostenibilità fiscale				KOSOVO (art. 120)	
1992 2007	LITUANIA (art. 54) LUSSEMBURGO (art. 11 bis)				LUSSEMBURGO (art. 11 bis)		
2010	MADAGASCAR solo preambolo	MADAGASCAR solo preambolo		MADAGASCAR	MADAGASCAR solo preambolo		MADAGASCAR (art. 90)
1994	MALAWI (art. 13)	MALAWI (art. 13)			MALAWI (art. 13)		
2008	MALDIVE (art. 22)	MALDIVE (art. 22)			MALDIVE (art. 22)		
2001	MESSICO (artt. 2, 4, 25)	MESSICO (art. 25)				MESSICO (art. 25)	
2007	MONTENEGRO solo preambolo	MONTENEGRO solo preambolo		MONTENEGRO			MONTENEGRO (art. 143)
2004	MOZAMBICO (art. 117)	MOZAMBICO (art. 117)			MOZAMBICO (art. 117)		
1990 2015	NAMIBIA (art. 95) NEPAL (artt. 50, 51)	NEPAL (art. 50)				NEPAL (art. 51)	NIGER (art. 114) PAKISTAN (art. 235)

Tab. A1. *Segue*

Anno di inserimento nella Costituzione	Costituzioni che contengono la parola "sustainable"	Costituzioni che contengono la parola "sustainability"	Costituzioni che contengono l'espressione "sustainable development"	Costituzioni che contengono i riferimenti a "sustainability" o "sustainable development" nel preambolo	Costituzioni che contengono sia la parola "sustainable" sia l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono un riferimento esplicito alla "economic" o "financial" "sustainability"	Costituzioni che contengono un riferimento implicito alla "economic" o "financial" "sustainability"
1993	PERÙ (artt. 67, 69, 195)	PERÙ (art. 195)	PERÙ (art. 69)			PERÙ (Disposizioni finali e transitorie, n.1)	
1997	POLONIA (art. 5)		POLONIA (art. 5)				POLONIA (art. 216)
1997	PORTOGALLO (art. 66)		PORTOGALLO (art. 66)				PORTOGALLO (art. 59)
2003	QATAR (art. 33)		QATAR (art. 33)		QATAR (art. 33)		REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (art. 176)
2010	REPUBBLICA DOMINICANA (artt. 11, 17, 67)				REPUBBLICA DOMINICANA (art. 67)	REPUBBLICA DOMINICANA (artt. 223, 242)	
2006	SERBIA (art. 97)		SERBIA (art. 97)			SERBIA (art. 94)	
1993	SEYCHELLES (art. 38)		SEYCHELLES (art. 38)				
2012	SOMALIA (art. 43)						
2011	SUD SUDAN (artt. 37, 41)		SUD SUDAN (art. 41)	SUD SUDAN	SUD SUDAN (preambolo, art. 41)		
1996	SUDAFRICA (artt. 24, 152, 155)		SUDAFRICA (art. 24)		SUDAFRICA (art. 24)	SUDAFRICA (art. 224)	
2011	SPAGNA (art. 135) solo sostenibilità economica	SPAGNA (art. 135) solo sostenibilità economica				SPAGNA (art. 135)	SRY LANKA (art. 154N)

Tab. A1. *Segue*

Anno di inserimento nella Costituzione	Costituzioni che contengono la parola "sustainable**"	Costituzioni che contengono la parola "sustainability" o "sustainable development" nel preambolo	Costituzioni che contengono l'espressione "sustainable development"	Costituzioni che contengono i riferimenti a "sustainability" o "sustainable development"	Costituzioni che contengono sia la parola "sustainable**" sia l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono un riferimento esplicito alla "economic" o "financial" "sustainability"	Costituzioni che contengono un riferimento implicito alla "economic" o "financial" "sustainability"
2005	SUDAN (art. 11, 185, 190)						
2002 1999	SVEZIA (art. 2) SVIZZERA (art. 2, 73, 89)		SVEZIA (art. 2) SVIZZERA (art. 2, 73)		SVEZIA (art. 2)	SVIZZERA (art. 95 "sustainable corporate governance")	
2005	SWAZILAND (art. 217)						
2002 2014	TIMOR EST (art. 96) TUNISIA (art. 129: "Commission for Sustainable Development and the Rights of Future Generations")	TUNISIA (preambolo)	TIMOR EST (art. 96) TUNISIA (art. 129)	TUNISIA	TIMOR EST (art. 61) TUNISIA (art. 129: "Commission for Sustainable Development and the Rights of Future Generations")	TIMOR EST (art. 61)	
1995	UGANDA (Sez. XXVII, art. 245)		UGANDA (Sez. XXVII, art. 245)				
2011	UNGHERIA (art. 17) solo sostenibilità economica					UNGHERIA (art. 17)	
2004 1999	URUGUAY (art. 47) VENEZUELA (art. 299, 305, 307, 326)		VENEZUELA (art. 326)		URUGUAY (art. 47)	VENEZUELA (art. 167)	
2013 2013	VIETNAM (art. 63) ZIMBABWE (art. 8, 73)		ZIMBABWE (art. 73)			ZIMBABWE (art. 317)	TOT. COSTITUZIONI: 20
	TOT. COSTITUZIONI: 54	TOT. COSTITUZIONI: 10	TOT. COSTITUZIONI: 38	TOT. COSTITUZIONI: 5	TOT. COSTITUZIONI: 25	TOT. COSTITUZIONI: 20	TOT. COSTITUZIONI: 21

Tab. A2. *Generazioni Future*

Anno di inserimento nella costituzione	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" nel preambolo	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" in relazione all'ambiente	Costituzioni che contengono un riferimento ai diritti delle generazioni future	Costituzioni che prevedono un organo speciale per le generazioni future
1998	ALBANIA (art. 59)	ALGERIA	ALBANIA (art. 59)		
1989	ALGERIA solo preambolo	ANDORRA	ANDORRA (preambolo, art. 31)		
1993	ANDORRA (art. 31)				
2010	ANGOLA (art. 39)	ANGOLA	ANGOLA (art. 39)	ANGOLA (art. 39)	
1994	ARGENTINA (art. 41)	ARMENIA	ARGENTINA (art. 41)		
1995 (preambolo), 2005 (art. 48)	ARMENIA (art. 48)		ARMENIA (art. 48)		
2009	AUSTRIA (art. 14, 5a)				
1995	AZERBAIGIAN solo preambolo	AZERBAIGIAN			
2011	BANGLADESH (art. 18a)		BANGLADESH (art. 18a)		
2007	BELGIO (art. 7 <i>bis</i>)		BELGIO (art. 7 <i>bis</i>)		
2008	BHUTAN (art. 5)		BHUTAN (art. 5)		
2009	BOLIVIA (art. 9, 33, 108)		BOLIVIA (art. 9, 33, 108)	BOLIVIA (art. 108)	
1988	BRASILE (art. 225)		BRASILE (art. 225)		
1959	BRUNEI solo preambolo	BRUNEI			
1991 (Charte de l'Unité Nationale)	BURUNDI (art. 35)	BURUNDI	BURUNDI (art. 35)		
2005 (Costituzione)					
1992	CUBA (art. 27)		CUBA (art. 27)		
1998	ECUADOR (artt. 32, 61, 156, 317, 395, 400)		ECUADOR (artt. 317, 395, 400)		
2012	EGITTO (artt. 32, 46, 78, 79)	EGITTO	EGITTO (artt. 32, 46, 78, 79)		
1997	ERITREA (art. 10)	ERITREA	ERITREA (art. 10)		
1992	ESTONIA solo preambolo	ESTONIA			
2001	EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA (IV emendamento)				

Tab. A2. *Sezite*

Anno di inserimento nella costituzione	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" nel preambolo	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" in relazione all'ambiente	Costituzioni che contengono un riferimento ai diritti delle generazioni future	Costituzioni che prevedono un organo speciale per le generazioni future
2013	Fiji (art. 40)	FRANCIA	Fiji (art. 40)		
2004 (Charte de l'Environnement)	FRANCIA (preambolo della Charte de l'Environnement)		FRANCIA (preambolo della Charte de l'Environnement)		
1996	GAMBIA (art. 215)	GAMBIA	GAMBIA (art. 215)		
1995	GEORGIA (art. 37)		GEORGIA (art. 37)		
1994	GERMANIA (art. 20a)		GERMANIA (art. 20a)		
1992	GHANA (art. 36)		GHANA (art. 36)		
2011	GIAMAICA (art. 13)				
1946	GIAPPONE (artt. 11, 97)				
2010	GUYANA (art. 149j)	GUYANA	GUYANA (preambolo -art. 149j)		
1979	IRAN (art. 50)		IRAN (art. 50)		
1995	KAZAKISTAN solo preambolo	KAZAKISTAN			
2010	KENYA (artt. 42, 201)	KENYA	KENYA (preambolo, art. 42)		
1993	LESOTHO (art. 36)		LESOTHO (art. 36)		
2014	LETONIA solo preambolo	LETONIA	LETONIA solo preambolo		
2007	LUSSEMBURGO (art. 11 bis)		LUSSEMBURGO (art. 11 bis)		
2010	MADAGASCAR solo preambolo	MADAGASCAR	MADAGASCAR (preambolo)		
1994	MALAWI (art. 13)		MALAWI (art. 13)		MALAWI (art. 13)
2008	MALDIVE (art. 22)		MALDIVE (art. 22)		
2011	MAROCCO (art. 35)		MAROCCO (art. 35)		
1994	MOLDAVIA solo preambolo	MOLDAVIA			

Tab. A2. *Segue*

Anno di inserimento nella costituzione	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations"	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" nel preambolo	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" in relazione all'ambiente	Costituzioni che contengono un riferimento ai diritti delle generazioni future	Costituzioni che prevedono un organo speciale per le generazioni future
2004	MOZAMBICO (art. 117)		MOZAMBICO (art. 117)		
1990	NAMIBIA (art. 95)		NAMIBIA (art. 95)		
2015	NEPAL (art. 51 "inter-generation")		NEPAL (art. 51 "inter-generation")		
2005	NIGER (art. 35)		NIGER (art. 35)		
1992	NORVEGIA (art. 112)		NORVEGIA (art. 112)		
1975	PAPUA NUOVA GUINEA solo preambolo	PAPUA NUOVA GUINEA	PAPUA NUOVA GUINEA solo preambolo		
1997	POLONIA (art. 74)	POLONIA	POLONIA (art. 74)		
1976	PORTOGALLO (art. 66)		PORTOGALLO (art. 66)		
2003	QATAR (art. 33)		QATAR (art. 33)		
1992	REPUBBLICA CECA (preambolo della Charter of rights)	REPUBBLICA CECA (preambolo della Charter of rights)	QATAR (art. 33)		
2010	REPUBBLICA DOMINICANA (art. 67)		REPUBBLICA DOMINICANA (art. 67)		
1993	RUSSIA solo preambolo	RUSSIA	SUD SUDAN (preambolo, art. 41, 173)		
2011	SUD SUDAN (preambolo, art. 41, 173)	SUD SUDAN	SUD SUDAN (preambolo, art. 41, 173)		
1996	SUDAFRICA (art. 24)		SUDAFRICA (art. 24)		
2002	SVEZIA (art. 2)		SVEZIA (art. 2)		
1999	SVIZZERA solo preambolo	SVIZZERA	SVEZIA (art. 2)		
2005	SWAZILAND (art. 210, 216)		SWAZILAND (art. 210, 216)		
1994	TAGIKISTAN solo preambolo	TAGIKISTAN			
2002	TIMOR EST (art. 61)		TIMOR EST (art. 61)		

Tab. A2. *Segue*

Anno di inserimento nella costituzione	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" nel preambolo	Costituzioni che contengono l'espressione "future generations" in relazione all'ambiente	Costituzioni che contengono un riferimento ai diritti delle generazioni future	Costituzioni che prevedono un organo speciale per le generazioni future
2014	TUNISIA (artt. 42, 129)	TUNISIA solo preambolo	TUNISIA (art. 129: "Commission for Sustainable Development and the Rights of Future Generations")	TUNISIA (art. 129: "Commission for Sustainable Development and the Rights of Future Generations")
1996	UCRAINA solo preambolo	UCRAINA		
1995	UGANDA (S.XXVII)	UGANDA (S.XXVII)	UGANDA (S.XXVII)	
2011	UNGHERIA (artt. P, 30, 38)	UNGHERIA	UNGHERIA (preambolo, artt. P, 38)	UNGHERIA (Disposizioni Finali: "Parliamentary Commissioner for Future Generations")
1996	URUGUAY (art. 47)	URUGUAY (art. 47)	URUGUAY (art. 47)	
1992	UZBEKISTAN solo preambolo	UZBEKISTAN		
1980	VANUATU (art. 7)	VANUATU (art. 7)	VANUATU (art. 7)	
1999	VENEZUELA (art. 127 "each generation")	VENEZUELA	VENEZUELA (art. 127 "each generation")	VENEZUELA (art. 127)
2013	ZIMBABWE (artt. 289, 298)	ZIMBABWE (artt. 289, 298)	ZIMBABWE (art. 289)	
	TOT. COSTITUZIONI: 69	TOT. COSTITUZIONI: 30	TOT. COSTITUZIONI: 53	TOT. COSTITUZIONI: 5
				TOT. COSTITUZIONI: 2